

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 21/01/2021, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato nell'ottobre 2014 [*rectius* novembre 2014] un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Concludeva, quindi, per il rimborso delle spese di istruttoria non maturate in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 360,00; nonché per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n.48, eccepiva la natura *up front* delle spese di istruttoria, conformemente alle previsioni contrattuali e alla normativa e orientamento arbitrale vigente all'epoca dei fatti.

Si opponeva alla applicabilità della sentenza "Lexitor", citando a supporto giurisprudenza dell'Autorità Giudiziaria e quindi si opponeva al riconoscimento delle spese legali.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.



Dalla istruttoria documentale si evince sul conteggio estintivo un abbuono di € 2.813,07 (su € 7.149,60 complessivi) a titolo di interessi corrispettivi non maturati. Non constano invece abbuoni a titolo di oneri e commissioni non maturati.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria coerente con il conteggio estintivo in atti.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva quale agente in attività finanziaria.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti, in linea generale, in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 48 rate su 120): la domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

Le commissioni di istruttoria devono essere riconosciute come di natura *upfront* ancorché la descrizione delle attività non sia così perspicua e faccia riferimento anche alle spese per i ritardi nel pagamento.

Secondo le i precedenti del Collegio *"Considerato che le commissioni spettanti per attività preliminari alla concessione del finanziamento sono da ritenersi up-front, essendo le attività remunerate circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito, è stato condiviso di riconoscere la natura up-front alle commissioni che prevedono l'indicazione soltanto della dizione "attività istruttoria", ferma restando l'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione è manifestamente abnorme (a titolo meramente indicativo, oltre 1.000 euro"*.



La somma addebitata a titolo di spese di istruttoria nel contratto oggetto di controversia ammonta a € 600,00.

Il Collegio richiama, alla luce di quanto sopra, la propria decisione n. 13939 del 03/06/2021 che ha qualificato come up front le spese di istruttoria contenute in analoga clausola di un modello contrattuale dell'intermediario resistente.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,88%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,35%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				600,00	Upfront	9,35%	236,08		236,08
Totale				600,00					236,08

Campi da valorizzare

Il Collegio evidenzia che l'importo come sopra calcolato è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente, giacché questa chiedeva tutti i rimborsi col criterio del *pro rata temporis* lineare.

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla ricorrente è pari a € 236,00.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Con riferimento alla pretesa di liquidazione delle spese legali in favore di parte ricorrente, essa non può accogliersi considerato l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia specifica (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498 del 26.10.2012 e Decisione n. 6174 del 07.07.2016) e, più in generale, la sua agevole conoscibilità che rendono superflua l'assistenza di un professionista.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 236,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA